**CAPITOLO 9**

SULL’ARGOMENTO

**IL SIGNIFICATO DEL CONTRATTO: IL PROBLEMA INTERPRETATIVO**

Una volta che il contratto sia stato concluso può porre problemi relativamente al significato del suo contenuto, del suo regolamento, delle sue clausole. Naturalmente, come sempre accade nel diritto, non sono problemi soltanto teorici; e infatti i problemi interpretativi si pongono quando nella fase esecutiva (cioè nel momento in cui le parti debbono eseguire le prestazioni cui sono tenute in virtù della forza di legge del contratto) una o più clausole del contratto sono intese diversamente dalle parti. E ciò provoca appunto un ostacolo nella vita del contratto, che deve essere superato perché il contratto sopravviva appunto in quanto operazione economica.

Come è facilmente intuibile i problemi interpretativi sorgono quando il contratto ha un contenuto, cioè un regolamento, piuttosto complesso.

Soccorrono allora i cosiddetti criteri di interpretazione del contratto, contenuti in disposizioni specifiche del codice civile che si rivolgono al giudice quando il problema interpretativo non sia stato risolto spontaneamente dalle parti (con la consulenza e il supporto dei propri legali).

In altre parole, i criteri di interpretazione del contratto sono strumenti giuridici che il giudice deve applicare per risolvere quel problema interpretativo che le parti hanno individuato e che come tale forma oggetto di giudizio. Se il problema non si risolve è evidente che si verificherà una perdita economica, dato che il contratto non potrà produrre l’effetto economico in vista del quale è sorto.

Come già abbiamo visto, l’interpretazione è l’attività diretta ad attribuire al contratto, in prima battuta, un significato (ragionevole) a un testo normativo; nella nostra prospettiva questo testo normativo è il contratto, appunto, in quanto legge tra le parti, in quanto prescrizione derivante dall’accordo delle parti. Nel caso in cui non si pervenga ad alcuna interpretazione, il giudice dovrà arrendersi e dichiarare nullo il contratto.

Il nostro codice distingue tra i criteri soggettivi e i criteri oggettivi di interpretazione del contratto.

I criteri soggettivi sono contenuti negli artt. 1362-1365; attraverso essi il giudice deve tentare di ricostruire l’intenzione delle parti e a tale scopo valuta il testo contrattuale, se le parti lo hanno redatto per iscritto, e il comportamento tenuto dai contraenti durante le trattative nonché posteriormente alla conclusione del contratto.

Però, se a seguito dell’indagine realizzata con i criteri soggettivi, il giudice non riesce a dare al contratto un senso giuridico compiuto, dovrà utilizzare i criteri oggettivi (1367- 1371).

I criteri oggettivi hanno questo scopo: poiché, applicando i criteri soggettivi il giudice non ha individuato la comune volontà delle parti (non dimentichiamo che la volontà comune delle parti è il motore del contratto; e infatti l’accordo è uno degli elementi essenziali), occorre applicare criteri diretti non già a ricercare la comune volontà dei contraenti, ma ad assegnare al contratto un significato ragionevole (il criterio della ragionevolezza è sempre più utilizzato, e non solo nell’ambito del diritto civile). Naturalmente si tratta di una ragionevolezza in concreto, cioè - nell’ottica dell’interpretazione del contratto - di una ragionevolezza che adegua il significato della clausola ambigua al contesto contrattuale, al contratto in tanto in quanto operazione economica.

A metà strada tra i criteri soggettivi e oggettivi sta il criterio dell’interpretazione del contratto secondo buona fede: la buona fede è il parametro mediante il quale il giudice deve organizzare i suoi modelli di ragionamento, cioè deve ragionare come farebbe un uomo di buona fede e preferire l’interpretazione conforme a buona fede, piuttosto che quella suggerita da un contraente di mala fede.

 Molto importante il criterio contenuto nell’art. 1371 (regole finali): se il contratto ri- mane oscuro dopo che il giudice abbia applicato i criteri soggettivi e oggettivi, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato se il contratto è gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti se è oneroso.